



# **Città di Motta di Livenza**

PROVINCIA DI TREVISO

---

P.zza Luzzatti, 1  
31045 Motta di Livenza  
c.f. 80011450261  
p.i. 01116800267  
Tel. 0422-7614  
Fax 0422-861409  
tributi@mottadilivenza.net

## **REGOLAMENTO**

### **PER L'APPLICAZIONE**

# **DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)**

**(APPROVATO CON DELIB. CONSIGLIO COMUNALE N. 15 del 19.02.1999)**  
**(MODIFICATO CON DELIB. CONSIGLIO COMUNALE N. 84 del 28.12.1999)**  
**(MODIFICATO CON DELIB. CONSIGLIO COMUNALE N. 91 del 21.12.2000)**  
**(MODIFICATO CON DELIB. CONSIGLIO COMUNALE N. 13 del 14.03.2006)**  
**(MODIFICATO CON DELIB. CONSIGLIO COMUNALE N. 45 del 30.09.2006)**  
**(MODIFICATO CON DELIB. CONSIGLIO COMUNALE N. 03 del 15.02.2007)**

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Motta di Livenza nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e da ogni altra disposizione normativa. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 2**

### **Aree fabbricabili possedute da coltivatori diretti**

1 - Sono considerate terreni agricoli, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, se si verificano le seguenti condizioni:

- a) sui terreni persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
- b) il possessore deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9/1/1963 n. 9, ex SCAU ora INPS - Sezione previdenza agricola - con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

2 - L'esenzione decade con il cessare di una delle condizioni sopra richiamate.

3 - La disposizione di cui al comma 1, ha efficacia dall'1.1.1998 in forza del disposto dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n.446.

## **Art. 3**

### **Esenzioni**

1 - Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1, lett. a) e lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 59, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 446/1997, sono immobili esenti dall'imposta, per il periodo durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti "ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 504/92" (mod. con delib. 13 14.3.2006) dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.), dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome, ad eccezione di quelli destinati ad attività commerciali, industriali, direzionali e residenziali.
- b) gli immobili posseduti "ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 504/92" (mod. con delib. 13 14.3.2006) e utilizzati da Enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione dirette all'esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del Clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi all'educazione cristiana, di cui all'art. 16, lett. a), della Legge 20.5.1985, n. 222.

2 - (soppresso con delib. 03 – 15.02.2007).

**Art. 4**  
**Assimilazione ad abitazione principale**

1 - Sono considerate abitazioni principali:

- a) ai sensi degli artt. 52 e 59 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado purchè ivi residenti;
- b) ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 23/12/1996 n. 662, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- c) ai sensi dell'art. 1 comma 4/ter del D. L. n. 16/1993 convertito in Legge n. 75/1993, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione, a condizione che non risulti locata.

**Art. 4 Bis**  
**Assimilazione ad abitazione principale**  
(mod. con delib. 91 - 21.12.2000)

1 – La detrazione applicata all'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale può essere applicata anche alle unità immobiliari di cui al comma 1, lettera a) del precedente articolo 4.

2 – Nel rispetto degli equilibri di bilancio, una detrazione superiore a € 103,29 (L.200.000 ) e fino a € 258,23 ( L.500.000) sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere determinata limitatamente ai contribuenti appartenenti alla seguente categoria: - nuclei familiari che dichiarino di aver percepito nell'anno precedente solamente redditi da pensione, per un importo complessivo non superiore all'ammontare pensione minima INPS comprensiva della maggiorazione sociale (se il nucleo è composto da una persona), o non superiore al doppio di tale ammontare (se il nucleo è composto da due o più persone), e dichiarino inoltre di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;

3- La fruizione della maggiore detrazione di cui al comma precedente è condizionata alla presentazione di una domanda su apposito modello, allegando la documentazione necessaria a permettere la verifica dei redditi percepiti nell'anno precedente.

**Art. 4 Ter**  
**Pertinenze dell'abitazione principale**  
(mod. con delib. 13 - 14.03.2006)

1- Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella

quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza, e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2- Ai fini di cui al comma 1 sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). Qualora le pertinenze risultino essere più di una per ogni categoria catastale ai fini del comma 1, si considera pertinenza una sola unità per ogni categoria.

3 – Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Resta altresì fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. 504/92 ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto Legislativo.

## **Art. 5**

### **Valore delle aree fabbricabili**

1 - Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito dal comma 5, dell'art. 5, del Decreto Legislativo 30.12.1992. n. 504, allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il/la Consiglio/Giunta Comunale determina, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, i valori minimi di riferimento, ai fini I.C.I., delle aree fabbricabili, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche.

2 - Detti valori hanno effetto per l'anno d'imposta cui il bilancio si riferisce e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.

3 - Non si fa luogo ad accertamenti e liquidazioni, qualora il valore dichiarato e l'imposta versata siano almeno pari a quello determinato ai sensi del primo comma, salvo che da atti ufficiali non risulti un valore superiore.

## **Art. 6**

### **Determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico**

1 - Per gli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'art. 2, comma 5 del D.L. 23.01.1993 n. 16, convertito dalla L. 24.03.1993 n. 75, qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A, la consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la

sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano medio abitativo che si assume pari a metri quadrati 20.

2 - Per la determinazione della base imponibile, la tariffa d'estimo da utilizzare è quella di minor ammontare tra quelle previste per le abitazioni nella zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza, cui si applica il moltiplicatore stabilito per le abitazioni.

### **Art. 7**

#### **Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili**

1 - L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2 - L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3 - Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. h) ed in base alle vigenti norme edilizie del Comune, l'inabitabilità o inagibilità degli immobili, può essere dichiarata se viene accertata la contemporanea presenza di:

- a) assenza di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete;
- b) gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
- c) gravi carenze igienico sanitarie.

4 - Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o a miglioramento degli edifici.

5 - Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:

- a) da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
- b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4.1.1968 n. 15 e successive modificazioni, nella quale dichiarare: - che l'immobile è in stato di inabitabilità e inagibilità e che tale condizione è stata accertata secondo i criteri sopra esposti; - che l'immobile non è di fatto utilizzato.

6 - La riduzione dell'imposta, nella misura del 50 per cento, si applica dalla data del rilascio della certificazione oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.

7 - In ogni caso il contribuente deve comunicare al Comune, nei termini e con le modalità di cui all'art. 9, la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.

### **Art. 8**

#### **Denunce e comunicazioni**

( ABROGATO con Delib.n.84 del 28.12.1999 )

## **Art. 9**

### **Modalità di versamento**

1 - L'imposta è, di norma, versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

2 - Ai sensi degli artt. 52 e 59 comma 1, lett. i), del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, i versamenti I.C.I. eseguiti da un contitolare, anche per conto degli altri, si considerano regolarmente effettuati anche per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472, purché l'I.C.I., relativa all'immobile in questione, sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

3 - I versamenti d'imposta devono essere effettuati tramite il concessionario della riscossione oppure, previa deliberazione del/della Consiglio/Giunta Comunale, nelle altre forme ammesse dalla normativa vigente.

(Integraz. comma 3 con delib. 45 – 30.09.2006)

A decorrere dalla data di scadenza della convenzione in essere con il Concessionario della riscossione, l'imposta è riscossa direttamente dal Comune mediante versamento su apposito c/c postale di Tesoreria, o direttamente presso il Tesoriere o per il tramite del servizio bancario qualora specificamente definito negli aspetti tecnico-procedurali da apposite disposizioni.

I versamenti possono essere effettuati tramite il "Modello F24" secondo le modalità definite con atto dell'organo competente.

4 - *Ai sensi dell'art.1 comma 168 della L. 27.12.2006 n. 296, non si fa luogo a versamento o rimborso di imposta quando l'importo complessivo annuo risulta inferiore a € 5,00 (Euro Cinque/00)". (mod. con delib. 03 – 15.02.2007)*

## **Art. 10**

### **Differimento dei termini per i versamenti**

1 - Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. o), del D.Lgs 15.12.1997 n. 446:

- a) i termini di pagamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta e quindi scadono:
  - \* **entro il 16 dicembre** dell'anno d'imposta qualora il decesso sia avvenuto nel primo semestre dell'anno di imposizione;
  - \* **entro il 16 giugno** dell'anno successivo qualora il decesso sia avvenuto nel secondo semestre dell'anno di imposizione;
- b) la Giunta comunale, può inoltre stabilire, con proprio provvedimento motivato, il differimento del pagamento di una rata (o dell'unica soluzione di pagamento) I.C.I. in scadenza, nel caso di calamità naturali di grave entità ovvero nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili, che incidano in modo rilevante, nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

## **Art. 11**

### **Accertamenti**

1 - Ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, per le annualità d'imposta precedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, che non abbiano dato luogo ad evasione di imposta.

2 - Per gli anni d'imposta precedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento, ai fini dell'attività di liquidazione ed accertamento, restano confermate le disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 504/1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni e da altre eventuali disposizioni normative in materia.

3 - Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

## **Art. 12**

### **Accertamento con adesione**

1- Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal Decreto Legislativo 19.6.1997 n. 218. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento Comunale.

## **Art. 13**

### **Attività di controllo**

1-2 (*soppressi con delib. 03 – 15.02.2007*)

1 - Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. p), del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, un 10% (dieci per cento) delle somme derivanti dall'attività di controllo, determinate annualmente, a consuntivo della gestione, può con deliberazione della Giunta comunale, essere destinato al potenziamento del Servizio Tributi. Le risorse sono utilizzate per le seguenti attività:

- a) formazione e aggiornamento del personale del Servizio Tributi;
- b) sviluppo e potenziamento delle dotazioni informatiche e dei supporti tecnologici;
- c) attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto agli uffici tributari.

## **Art. 14**

### **Ravvedimento operoso**

1 - Il contribuente può porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni od omissioni, secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

## **Art. 15**

### **Rimborsi**

1 - *“Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso, il diritto alla restituzione decorre dal giorno in cui è intervenuta decisione definitiva. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Protocollo Generale”.* (mod. con delib. 03 – 15.02.2007)

2 - L'istanza di rimborso deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento e copia della denuncia originaria anno 1993 ed eventuali variazioni. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente, a decorrere dalla data del versamento.

3 - E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di azioni di accertamento o recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo, o nel caso in cui l'imposta corrisposta sulla base della rendita catastale presunta superi l'ammontare della rendita catastale definitiva attribuita dall'Ufficio del Catasto.

## **Art. 16**

### **Rimborsi per dichiarata inedificabilità di aree**

1 - Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, per le aree divenute inedificabili, è possibile richiedere ed ottenere il rimborso della maggiore somma versata fra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del comma 7, dell'art. 5, del D.Lgs. 504/1992 e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi del comma 5, dell'art. 5, della stessa legge quale area fabbricabile, maggiorata degli interessi nella misura legale.

2 - Il rimborso spetta per 5 (cinque) anni ad esclusione delle aree soggette a vincolo espropriativo, per le quali il termine è decennale. Il termine è comprensivo dell'anno in cui la variante urbanistica viene adottata con deliberazione dell'organo competente.

3 - Può farsi luogo al rimborso solo alle seguenti condizioni:

- a) non devono essere state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di alcun tipo di intervento e non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate;
- b) da parte del soggetto passivo non devono essere state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro, avverso il provvedimento di inedificabilità e che lo stesso sia definitivo;
- c) il vincolo deve perdurare per almeno 3 (tre) anni.



4 - La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di *5 anni* dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità, la cui decorrenza viene stabilita dalla data di approvazione da parte del Comune del relativo provvedimento urbanistico.

### **Art. 17** **Riscossione coattiva**

1 - Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di **60 giorni** (*mod. con delib. 03 – 15.02.2007*) dalla notifica dell'avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, in base ad una delle seguenti modalità:

- a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione del concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28.1.1988 n. 43;
- b) mediante ingiunzione, secondo le disposizioni di cui al R.D. 14.4.1910 n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva.

### **Art. 17- Bis** **Interesse per la riscossione ed i rimborsi** *(istituito con delib. 03 – 15.02.2007)*

*1. "La misura annua degli interessi è equiparata al tasso di interesse legale, negli importi stabiliti annualmente dalla legge. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura e modalità spettano al contribuente, per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data di eseguito versamento."*

### **Art. 18** **Contenzioso**

1 - Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.

**Art. 19**  
**Norme di rinvio**

1 - Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

**Art. 20**  
**Entrata in vigore**

1 - Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999.  
2 - Il presente Regolamento, unitamente alla delibera comunale di approvazione, deve essere comunicato al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e viene reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.